

STATUTO

"FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R."

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R." (di seguito Fondazione).
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La sede legale della Fondazione è stabilita in Torino; il Consiglio di Amministrazione potrà istituire altre sedi sia in Italia, sia all'estero.
4. Le attività della Fondazione si esplicano sia in ambito nazionale, sia al di fuori di detto territorio, in ossequio alle legislazioni vigenti nei vari Paesi.

ARTICOLO 2 - SCOPO ED AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità, sia direttamente sia mediante la partecipazione in società, enti, fondazioni, consorzi e qualsiasi altra forma associativa ovunque nel mondo:

- organizzare e svolgere mediazioni nonché qualsiasi altro servizio di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) nel rispetto delle norme di legge applicabili e del codice etico adottato dalla Fondazione, senza limitazione di materia o territorio;
- organizzare corsi di formazione sulle tematiche anzidette;
- promuovere in ogni modo, anche tramite consulenze, il ricorso agli strumenti alternativi rispetto alla giustizia ordinaria per la risoluzione di qualsiasi tipo di controversia o conflitto (A.D.R.);
- favorire con ogni mezzo la diffusione della cultura sulle metodologie A.D.R.;
- approfondire gli studi in materia A.D.R., organizzando a tal fine seminari, convegni e qualsiasi altro evento;
- promuovere la diffusione e il rispetto di principi di deontologia professionale nella pratica dell'A.D.R.;
- pubblicare riviste, atti e notiziari per diffondere gli studi in tema di A.D.R.;
- promuovere e sviluppare con ogni mezzo qualunque altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali;
- ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà inoltre registrare e gestire (anche concedendo licenze) marchi e altri segni distintivi volti a caratterizzare l'attività ed i servizi offerti dalla Fondazione stessa, in particolare ogni attività di promozione, formazione, informazione, divulgazione delle tecniche A.D.R. e di loro prestazione in favore di soggetti terzi.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:

1. dal fondo di dotazione, che risulta composto dalla dotazione di capitale iniziale versata in denaro dai Fondatori, nonché da altre somme, beni mobili e immobili, conferiti successivamente dai Fondatori o da terzi;

2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. dalle elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
5. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.
6. Il Patrimonio indisponibile, così versato in ossequio a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 lettera a), e dall'articolo 18, comma 2 lettera a), del DM 180/2010, è pari ad Euro 24.000 (ventiquattromila). Tale patrimonio è necessario ad assicurare il perseguimento degli scopi della Fondazione ed a garantire i terzi per le obbligazioni da essa assunte.

ARTICOLO 4 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. dalle somme versate dagli Associati;
4. da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o da soggetti privati, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
5. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori o da terzi che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o da essa comunque posseduti o detenuti;
3. stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2;
4. partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni, pubbliche, private o miste, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
5. promuovere e organizzare eventi culturali, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione.

6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
7. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

ARTICOLO 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione sono:

1. i Fondatori;
2. Gli Associati.

ARTICOLO 7 - FONDATORI

1. Sono Fondatori coloro che hanno deliberato l'atto di trasformazione di Aequitas ADR in Fondazione, provvedendo a versare in denaro la dotazione di capitale iniziale di cui all'articolo 3, n.1 nonché coloro che siano stati nominati dall'Assemblea dei Fondatori in sostituzione di componenti dimissionari e/o decaduti;

ARTICOLO 8 – ASSOCIATI

1. Sono Associati le persone fisiche che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, con le modalità e in misura non inferiore a quella rispettivamente stabilita, di anno in anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
2. Condizione per il mantenimento della qualifica di Associato è il versamento del contributo annuale e l'osservanza del Regolamento in vigore della Fondazione. Il Mancato versamento della quota associativa annuale e/o l'inosservanza del Regolamento, decorsi 15 gg dalla messa in mora o dalla contestazione, comportano la decadenza dalla qualifica di Associato;
3. Per potere assumere la qualifica di Associato, l'interessato deve inoltrare apposita domanda al Presidente della Fondazione, che la sottoporrà al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. La relativa delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto ed è comunicata al richiedente nella forma ritenuta più idonea dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

1. Il Presidente della Fondazione;
2. Il Tesoriere;
3. L'Assemblea dei Fondatori;
4. L'assemblea degli Associati.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPONENTI. NOMINA DEL PRESIDENTE.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di nove membri. Cinque di loro sono nominati dall'Assemblea che riunisce i Fondatori. I rimanenti quattro sono individuati tra gli Associati e nominati dall'assemblea che li riunisce.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni a decorrere dalla nomina. I singoli consiglieri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione nomina il Presidente, scelto tra i componenti di nomina dei Fondatori, un Vicepresidente ed il Tesoriere della Fondazione nell'ambito dei propri componenti. In mancanza del Presidente, e del Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. POTERI.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 13 comma 5. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) delibera in ordine alla apertura di nuove sedi sul territorio nazionale e nomina i coordinatori delle sedi;
 - b) propone all'assemblea dei Fondatori eventuali modificazioni dello Statuto;
 - c) delibera i regolamenti della Fondazione funzionali a disciplinare l'organizzazione e l'attività della stessa, dei mediatori e degli altri ausiliari e collaboratori nonché sull'adozione e la modificazione del Codice Etico;
 - d) redige il bilancio d'esercizio che sottopone al parere preventivo e consultivo dell'assemblea dei Fondatori almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Fondatori convocata per la relativa deliberazione;
 - e) delibera sulle erogazioni;
 - g) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
 - h) delibera sulle remunerazioni di tutti i membri degli organi della fondazione nonché sui tariffari di mediazione;
 - i) designa i rappresentanti negli organi delle società e degli altri enti partecipati;
 - j) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
 - k) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - l) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri e la durata;
 - m) delibera in merito a quanto indicato all'art.8 di questo statuto.
 - n) L'integrazione della dotazione di capitale iniziale, di cui all'art. 3.1.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE E DELIBERAZIONI.

1. Il Consiglio si riunisce, normalmente, una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso la sede o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano.

E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- a) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, o le modalità di collegamento audio o video o i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, o pec o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione almeno 24 ore prima.
 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio. Qualora non vi sia stata convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono ugualmente svolgersi se vi sia la presenza personale e/o in collegamento audio o video di tutti i membri del Consiglio stesso.
 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri intervenuti - non computandosi fra questi ultimi le astensioni - a eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.
 5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
 6. Delle attività compiute nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale riportato sul libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di nomina dei Fondatori.
2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Fondatori, l'Assemblea degli Associati almeno una volta l'anno nonché ogni qual volta egli lo ritenga necessario. Egli deve provvedere alla convocazione, se ciò gli venga richiesto da almeno un terzo dei membri di ciascun consesso.
5. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di concerto con il Tesoriere, sino ad un limite di valore di € 100.000 nonché su delega del Consiglio di Amministrazione per importi eccedenti.
6. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti, secondo quanto previsto all'articolo 10 del presente statuto.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori.
2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, ciascun Fondatore può anche partecipare per delega ad altro Fondatore.
4. E' ammessa la possibilità che la riunione dell'Assemblea dei Fondatori si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati nell'avviso di convocazione o i modi di collegamento audio o video o i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
5. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, pec o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Fondatori; in caso di urgenza di convocazione avviene mediante comunicazione almeno 24 ore prima.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori. Qualora non vi sia stata convocazione, le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono ugualmente svolgersi se vi sia la presenza personale e/o in collegamento audio o video di tutti i Fondatori, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvederà a presiederla.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Fondatori intervenuti ad eccezione delle deliberazioni relative alla trasformazione della Fondazione in altro soggetto giuridico, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
9. Delle attività compiute nel corso delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto verbale riportato su apposito libro.
10. L'Assemblea dei Fondatori è competente per:
 - a) la nomina e la revoca per giusta causa dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è di propria competenza, fermo restando che la revoca di un singolo membro non comporta la decadenza dell'intero Consiglio;
 - b) l'adozione di quelle altre decisioni per le quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione.
 - c) Parere preventivo consultivo su bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione;
11. Qualora il numero dei Fondatori si riduca a meno di 7 persone, l'Assemblea dei Fondatori provvederà ad integrare la propria composizione minima individuando dei sostituti.
12. La mancata partecipazione ad almeno due consecutive assemblee dei Fondatori, senza giustificato motivo, determinerà l'automatica decadenza del Fondatore dalle proprie prerogative previste dallo Statuto, nonché la perdita delle eventuali altre cariche eventualmente assunte all'interno della Fondazione.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

Gli Associati vengono periodicamente informati, secondo le modalità prescelte dal Consiglio di Amministrazione, riguardo al generale andamento economico della Fondazione. Gli Associati approvano il bilancio annuale delle attività della Fondazione stessa, con la presenza in prima convocazione della maggioranza degli Associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi. La partecipazione dell'Associato all'Assemblea deve essere personale o per delega; ciascun Associato o Fondatore non può esercitare più di una delega che potrà essere conferita esclusivamente ad un Associato o ad un Fondatore. I Fondatori possono esercitare gli stessi diritti riconosciuti agli Associati, dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DEI COORDINATORI

1. Il Consiglio è composto dai Coordinatori delle sedi presenti nell'elenco presso il Ministero ovvero in corso di inserimento, purché operative, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Esso si riunisce quando necessario e, in ogni caso, almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, pec o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione;
4. Il Consiglio è organo consultivo della Fondazione chiamato ad esprimere pareri consultivi al Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la metodologia e l'organizzazione delle attività della Fondazione;

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di maggio di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Fondatori il bilancio dell'esercizio precedente.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge.

Torino, 15/07/2024